

**LEGGE PROVINCIALE N. 37 DEL 26-07-1978
PROVINCIA DI BOLZANO**

**Disciplina della fecondazione artificiale degli
animali**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO
ADIGE
N. 43
del 5 settembre 1978

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ai fini del potenziamento e del miglioramento del patrimonio zootecnico provinciale e allo scopo di superare le difficoltà organizzative e ambientali inerenti l'applicazione della fecondazione artificiale, si applicano in provincia di Bolzano le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 2

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali possono essere eseguiti:

- a) da veterinari abilitati all'esercizio della professione;
- b) da << operatori pratici di fecondazione artificiale >>, che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, qualora il servizio di fecondazione artificiale non possa essere pienamente garantito da veterinari.

ARTICOLO 3

Gli operatori pratici di fecondazione artificiale nella provincia di Bolzano conseguono l'idoneità all'applicazione della fecondazione artificiale qualora

superino una prova teorica e una pratica a giudizio di una commissione composta dal veterinario provinciale, che la presiede, dal capo dell' Ispettorato provinciale per l' agricoltura, da un rappresentante dell' Ordine dei medici veterinari della provincia, da un rappresentante degli allevatori della provincia e da un veterinario docente del corso oppure dal responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

Funge da segretario un impiegato dell' Assessorato provinciale per l' agricoltura e le foreste.

Il programma degli esami e i criteri per l' ammissione agli stessi saranno approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

ARTICOLO 4

L' idoneità conseguita ai sensi dell' art. 3 costituisce titolo per l' iscrizione nell' elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale, tenuto presso l' ufficio del veterinario provinciale, il quale esercita la vigilanza sull' attività degli operatori stessi.

La radiazione dall' elenco di cui sopra potrà essere disposta dal veterinario provinciale, sentita la commissione zootecnica e l' Ordine dei medici veterinari della provincia, a seguito di infrazione alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 5

In considerazione delle esigenze delle diverse zone e dell' efficienza dei relativi servizi veterinari, la commissione zootecnica di concerto con l' Ordine dei medici veterinari della provincia, determina ogni anno il numero e l' estensione territoriale delle singole zone entro i limiti delle quali gli operatori pratici di fecondazione artificiale possono svolgere la loro attività .

Allo stesso modo il numero e l'estensione delle singole zone può essere modificato in ogni momento in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operatori pratici operano sotto il controllo e la vigilanza dei veterinari comunali competenti per territorio oppure del veterinario specializzato di zona, ai quali devono segnalare ogni caso, sospetto di anormalità della sfera genitale degli animali da fecondare.

ARTICOLO 6

La Giunta provinciale, tramite l'ufficio del veterinario provinciale, provvederà ad organizzare corsi di istruzione teorico - pratica per operatori pratici.

I corsi avranno la durata minima di tre mesi, saranno tenuti presso un impianto di fecondazione artificiale nella regione e svolgeranno un programma che sarà determinato con regolamento di esecuzione.

A tali corsi saranno ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono in possesso della licenza della scuola elementare.

Costituiscono titolo di preferenza per l'ammissione i diplomi rilasciati da scuole o istituti agrari.

ARTICOLO 7

L'attestato di formazione professionale di operatore pratico di fecondazione artificiale conseguito all'estero da cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano costituisce titolo di ammissione all'esame per operatori pratici di fecondazione artificiale, di cui all'art. 3 della presente legge.

ARTICOLO 8

Alle spese per il funzionamento dei corsi, di cui all' art. 6, previste nella misura massima annuale di lire 3.000.000, si provvede per l' esercizio finanziario 1978 con lo stanziamento iscritto al cap. 450 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 26 luglio 1978